

**Newsletter 21 giugno 2019**



---

## GIURISPRUDENZA



**Corte di Cassazione:  
Licenziamenti collettivi e percentuale  
di manodopera femminile espulsa**

Con la [sentenza n. 14254 del 24 maggio 2019](#), la Corte di Cassazione ha affermato che allorquando si procede a licenziamenti collettivi, la percentuale delle lavoratrici coinvolte non può essere superiore a quella delle donne impiegate nella mansione oggetto di riduzione di personale. Nel caso di specie, la Cassazione prevede l'illegittimità del licenziamento collettivo deducendo la violazione delle procedure previste dalla L. 223/91 art. 5 comma 2 perché era stata licenziata una percentuale di manodopera femminile superiore a quella occupata nel reparto, con riguardo alle mansioni prese in considerazione ai fini del licenziamento, oltre ad una violazione degli artt. 3 e 37 Cost.

In conclusione, il licenziamento in violazione dell'art. 5 comma 2 Legge 223/91 è radicalmente nullo in quanto **discriminatorio**; di conseguenza, il recesso viene dichiarato illegittimo, con reintegra e risarcimento del danno ex art. 18 della Legge n. 300/1970 (se trova applicazione tale disposizione), poiché la decisione datoriale configura un comportamento discriminatorio.

---

# PRASSI AMMINISTRATIVA

## **INPS: Assegni al nucleo familiare.**

### **Presentazione domanda per via telematica**

L'INPS, sul proprio sito istituzionale, ha comunicato che dal 1° giugno 2019 i lavoratori dipendenti del settore privato, per i quali fino al 31 marzo 2019 era prevista la presentazione della domanda di Anf al datore di lavoro con il modello cartaceo Anf Dip, potranno accedere alla procedura telematica "Assegno per il nucleo familiare: lavoratori dipendenti di aziende attive", oltre che per inviare le domande di Anf per il periodo fino al 30 giugno 2019, anche per il periodo di riferimento 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020.



---

# PRASSI AMMINISTRATIVA

## **INPS: Domande di maternità obbligatoria post partum**

L'Inps, con messaggio n. 1738 del 6 maggio 2019, ha offerto i primi chiarimenti relativamente alla facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i 5 mesi successivi allo stesso, come previsto dall'articolo 1, comma 485, L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), in alternativa all'astensione nei due mesi prima del parto e nei tre successivi (c.d. astensione obbligatoria prevista dall'art. 16 del D.Lgs. 151/2001).

Alla lavoratrice dipendente è data la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della Salute e Sicurezza del lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e nascituro.

L'Istituto precisa che, fino all'emanazione della circolare operativa e dei conseguenti aggiornamenti dell'applicazione "Gestione Maternità", al fine di salvaguardare i diritti delle madri che intendano avvalersi della facoltà di astensione esclusivamente dopo l'evento del parto, le stesse possono esercitare l'opzione presentando domanda telematica di indennità di maternità, spuntando la specifica opzione. Inoltre, ricorda che la domanda di maternità deve essere presentata prima dei 2 mesi che precedono la data prevista del parto e mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, **esclusivamente per via telematica o sul sito web istituzionale** (con PIN dispositivo) oppure tramite patronato o Contact center. Le documentazioni sanitarie necessarie per poter fruire del congedo di maternità esclusivamente dopo il parto devono essere prodotte alla Sede competente in originale e in busta chiusa recante la dicitura "contiene dati sensibili". Tali domande non transiteranno in procedura "Gestione Maternità" fino all'emanazione della circolare operativa e ai conseguenti aggiornamenti.



**AGIDAE è presente su FB al seguente link:**

**<https://www.facebook.com/associazioneagidae/>**

Seguite tutte le nostre iniziative.

AGIDAE

Via V. Bellini, 10 - 00198 Roma

tel. 06 85457101 - fax 06 85457111

[www.agidae.it](http://www.agidae.it)

[Cancella l'iscrizione](#) | [Gestisci l'iscrizione](#)

[newsletter@agidae.it](mailto:newsletter@agidae.it)

MailPoet